amministrativamente
Rivista di diritto amministrativo

Law Courts V. Sahri'a Courts: Giurisprudenza inglese e Islam europeo

di Anna Marotta

Sommario

1. *Secular Law* e *Islamic Law* nel Regno Unito: "*a weak form of legal pluralism*"; 2. La *shari'a e* l'islam europeo; 3. Il diritto dei musulmani negli Stati Uniti e in Canada; 4. Una prospettiva problematica.

Il Vecchio Continente fa i conti con la *shari'a*. Cresce la tensione tra la sacra legge dell'*islàm* e la secolare legge europea. Il recente riconoscimento di *fori privati* di giustizia islamica in Europa genera risposte negative sul piano sostanziale. E lo scetticismo generale aumenta. Le scelte di governi come quello britannico rilevano nell'inquieto panorama europeo, già interessato dalla "questione islamica" nelle forme dell'*Europe's Shari'a Debate*.

Il confronto di valori, instaurato dall'ingresso della norma islamica negli Stati d'Europa, assume nel conservatore Regno Unito i tratti di una vera e propria contrapposizione tra le sedi di giustizia e i nuovi titolari del potere di *iusdicere*. La massiccia presenza islamica sul territorio britannico s'impone con rivendicazioni varie, portando alla luce esigenze sempre diverse. La giurisprudenza si evolve sul fluire di questi eventi, mentre si amplia il raggio di azione delle corti islamiche. Si lascia spazio a nuovi criteri di giudizio, principi generalmente riconosciuti stentano a trovare applicazione e il garantismo giuridico subisce una battuta d'arresto. La giustizia assume forme nuove, il *qadi* islamico affianca il giudice britannico, e la *shari'a* conquista spazi sempre più ampi nel confronto diretto tra *Law Courts e Shari'a Courts*.

Attraverso l'analisi del modello britannico, l'articolo in questione vuole porre l'accento sulle nuove forme di giustizia introdotte in Europa dall'affermazione dell'islam. Passando poi a studiare la situazione nel resto dei paesi europei, si ricostruiscono le tappe essenziali della nascita di quello che viene definito "islam europeo". Uno sguardo all'esperienza dei paesi d'Oltreoceano anticipa i termini del dibattito generale sulla *shari'a*, lasciando alle battute finali l'individuazione delle cause e degli effetti di un tale stato di cose.

1. *Secular Law* e *Islamic Law* nel Regno Unito: "*a weak form of legal pluralism*"

Ad aprire ufficialmente le porte del Regno Unito all'applicazione della legge islamica è stato il discorso tenuto a Londra, nel Febbraio del 2008, dall'arcivescovo di Canterbury Rowan Williams. Questi aveva giudicato "inevitabile" il riconoscimento ufficiale della *shari'a* nel paese[1]. Ma una simile affermazione, unita alle parole di assenso espresse dal Presidente della Corte Suprema Nicholas Phillips, aveva causato un scon-

[1] S. AHMED, *Recent Development: Pluralism in British Islamic Reasoning: The Problem with Recognizing Islamic Law in the United Kingdom*, 33 Yale J. Int'l L. 491, Summer, 2008.

www.amministrativamente.com ISSN 2036-7821

tro di opinioni tale da vedere schierate diverse correnti di pensiero. Tra le voci contrarie alcune si richiamavano agli antichi valori cristiani[2]; altre, invece, si spingevano oltre. Trevor Phillips, presidente della *Equality and Human Rights Commission*, insisteva, ad esempio, sugli effetti negativi per l'integrazione e sul pericolo di rivolte anti islamiche[3]. Il dibattito si risolse nel Settembre dello stesso anno, sancendo l'attribuzione del valore legale alle pronunce delle corti islamiche. Queste avevano cominciato la loro attività nell'agosto del 2007 senza essere riconosciute[4], finché un comma dell'*Arbitration Act* del 1996 aveva favorito il cambiamento[5]. L'atto normativo accorda, infatti, la facoltà di risolvere le dispute usando il metodo noto come *alternative dispute resolution*, all'interno del quale ricadrebbero per i musulmani anche i tribunali islamici.

Coerentemente con le intenzioni del fondatore, l'avvocato Sheikh Faiz Ul Aqtab Siddiq, a partire dal Settembre del 2008 le corti sharaitiche cominciano ad operare attribuendo a se stesse la qualifica di *arbitration tribunals*[6].

I tribunali musulmani vanno distinti dagli *sharia'councils*, corpi religiosi con funzione di mediazione su questioni familiari sul modello dell'*Islamic Shari'a Council*[7]. I *muslim arbitration tribunals* sono tribunali arbitrali capaci di assumere decisioni legalmente vincolanti in ordine a determinate controversie[8]. Si tratta di tribunali speciali che risolvono le dispute attingendo le norme direttamente dal Corano e dalle altre fonti islamiche[9]. I casi portati alla loro attenzione possono riguardare controversie civili inerenti casi di divorzio e questioni finanziarie ed ereditarie, sebbene vada segnalata la tendenza di queste corti ad intervenire anche nella materia penale[10]. Ad esse è dato statuire esclusivamente in relazione a diritti disponibili, essendo loro preclusa la facoltà di sostituirsi alle *Family Law Courts*. Occorre l'accordo delle parti per rimettere la questione all'arbitro, e le decisioni assunte nei tribunali musulmani possono essere impugnate nelle competenti corti civili quando contrarie alla legge britannica e all'ordine pubblico[11]. Completano il quadro dei requisiti legali tre *crucial standards*[12]: il divieto di precludere il ricorso alle corti giudiziarie locali, il rispetto dei principi sanciti dall'*Human Rights Act* (1998) [13] e la tutela dei diritti delle donne. Ciò nonostante,

---

[2] *Id*. Si pensi a Stephen Green, direttore dell'organizzazione religiosa Britannica conosciuta come *Christian Voice*.

[3] Trevor Phillips sostiene: "*Rising this idea in this way will give fuel to anti-Muslim extremism and dismay everyone working towards a more integrate society*". J PETRE & A. PORTER, *"Adopt Sharia Law in Britain", Archbishop's Call Provokes Political and Religious Blacklash*, Daily Telegraph (London), Feb. 8, 2008.

[4] A. TAHER, *Revealed : UK's First Official Shari'a Courts*, TIMESONLINE, Sept. 14, 2008, http://www.timesonline.com.uk/tol/comment/faith/article4749183.ece.

[5] *" The parties should be free to agree how their disputes are resolved, subject only to such safeguards as are necessary in the public interest"*, section 1 Arbitration Act 1996, http://www.telegraph.co.uk/news/newstopic.

[6] M. REISS, *Note: The Materialization of Legal Pluralism in Britain: Why Shari'a Council Decision should be Non-Binding*, 26 Ariz. J. Int'l & Comp. Law, 739, Fall 2009.

[7] L. BLACKSTONE, *Note: Courting Islam: Practical Alternatives to a Muslim Family Court in Ontario*, 31 Brooklyn J. Int'l L.207, 2005.

[8] M. REISS, *supra* nota 6.

[9] Dopo il Corano, le fonti islamiche sono (in ordine): la *sunna*, la norma di condotta ispirata al comportamento del Profeta in determinate occasioni; l'*igmà*, l'accordo della comunità musulmana e il *qiyàs*, il procedimento analogico da applicare ai casi non previsti dalle altre fonti islamiche precedenti.

[10] M. REISS, *supra* nota 6.

[11] *Id*.

[12] *Id*.

[13] L'*Human Rights Act* del 1998 applica i principi enunciati nella Convenzione Europea dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 Novembre del 1950.

la pericolosità di un tale modello di giustizia è evidente se si considera una serie di fattori. La difficoltà di assicurare la trasparenza all'interno delle corti arbitrali, la riluttanza dei protagonisti ad impugnarne le sentenze e la propensione degli *shari'a councils* a fungere da arbitri sono tutti elementi che preoccupano molto l'opinione pubblica[14]. E questa "debole forma di pluralismo legislativo" rischia di avere molteplici effetti collaterali[15].

La creazione di un parallelo sistema di leggi si presenta come il risultato di un lungo percorso reso possibile sia dalle politiche governative sia da uno spiccato attivismo della comunità islamica. Quest'ultimo ha radici storiche lontane. Bisogna guardare ai primi anni Sessanta del secolo scorso per rinvenirne le origini[16]. In quel particolare momento storico l'Europa era in piena fase di crescita economica. La necessità di nuova forza lavoro indusse allora gli Stati ad aprire le frontiere o a contrarre accordi con gli Stati fornitori di manodopera[17]. E il musulmano fece ufficialmente il suo ingresso sulla scena europea.

Attualmente il musulmano britannico vede riconosciuti e soddisfatti i propri bisogni religiosi. L'esigenza espressa dalla comunità islamica di privatizzare la propria identità ha ottenuto nel Regno Unito risultati avanzati rispetto al resto dei paesi occidentali. Proprio sulla scia dei dibattiti in corso sul pluralismo legale, la ricercatrice canadese Ayelet Schachar evidenzia che la possibilità di esprimere la propria diversità culturale nella sfera giuridica privata, tramite forme alternative di risoluzione della controversie, concretizza un modello sociale di *privatized diversity* che non va confuso con forme di *public accommodation* o con strutture legali *state-accommodationist*, entrambe volte a garantire l'inclusione delle diversità etniche e religiose nella sfera pubblica[18].

Nella sua avanzata, la legge islamica segue diverse strade per penetrare ed affermarsi. Nel Regno Unito, il riconoscimento ufficiale della *shari'a* rende certe strade poco praticate. Ma nella maggior parte dei paesi europei la situazione è diversa. In realtà, a fondare questa espansione "multiforme" vi sono ragioni ben precise. Il dibattito imperante nel Vecchio Continente non depone a favore del riconoscimento della *shari'a*. Nel tentativo di individuare quale delle *muslim laws* accogliere nello spazio europeo, un gran numero di Stati concorda nel ritenere la legge islamica incompatibile con i diritti umani[19]. Le diverse interpretazioni del dettato islamico costituiscono una questione spinosa quanto attuale. E l'Europa si divide tra un aspro criticismo e un solido supporto.

Le scelte del governo britannico sono, tuttavia, incentivate da un fenomeno *sui generis*: il radicarsi di un corpo normativo non ufficiale, meglio conosciuto con il termine di *angrezi shariat* o *English Muslim Law*[20]. Questo sistema extra legale, definito dal giudice D. Pearl una "nuova ibrida forma di legge"[21], si fa garante del contestuale rispetto della legge islamica e della legge statale. Esso nasce per far fronte ai problemi

[14] M. REISS, *supra* nota 6.
[15] *Id*.
[16] F. DASSETTO, *L'"islam europeo" e i suoi volti*, in *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, a cura di A. FERRARI, Bologna, Società Editrice Il Mulino; 2008, p. 13.
[17] *Ibidem*.
[18] A. SHACHAR, *Legal Pluralism, Privatization of Law and Multiculturalism: Privatizing Diversity: A Cautionary Tale form Religious Arbitration in Family Law*, 9 Theoretical Inq. L. 573, July, 2008.
[19] L. FULTON, *Islamic Law: Europe's Shari'a Debate*, http://www.euro-islam.info/key-issues/islamic-law/.
[20] L. BLACKSTONE, *supra* nota 7.
[21] D. S. PEARL, *Islamic family Law and Its Reception by the Courts in England*, Islamic Legal Studies program, Harvard Law School, Occasional Publications 1, May 2000, p. 8.

causati dal diritto di famiglia islamico e si sviluppa favorendo l'adeguamento della legge britannica alle nuove esigenze del paese.
La necessità di far fronte alle svariate rivendicazioni provenienti dal mondo musulmano ha creato numerosi problemi. Le questioni più significative hanno riguardato l'applicazione delle norme matrimoniali islamiche. Esse vanno intese come quelle norme che riflettono il diritto musulmano classico, dal momento che "non è agevole abbracciare con un'unica definizione il concetto di un istituto come quello del matrimonio musulmano che ha avuto una pluriseco-lare esistenza ed un estesissimo ambito territoriale di applicazione" [22].
Nella sua accezione classica, il matrimonio musulmano è un mero contratto di diritto civile[23]. I soggetti di questo contratto variano in base alle diverse scuole di pensiero, non coincidendo sempre con gli sposi[24]. Le prestazioni scambiate sono rappresentate dall'obbligo per l'uomo di offrire alla donna un corrispettivo, detto *mahr*, in cambio del godimento sessuale della stessa, che costituisce il contenuto principale della prestazione a cui la moglie è tenuta[25]. Di contro, la dimensione religiosa è assicurata dalle forme della celebrazione.
Le richieste connesse al matrimonio musulmano sono state presto accolte dal legislatore britannico, soprattutto per quel che concerne l'aspetto celebrativo. Gli emendamenti apportati negli anni Novanta al *Marriage Act* del 1949 offrivano ai musulmani la possibilità di armonizzare l'aspetto religioso con la forma civile del matrimonio[26]. Frequenti problematiche hanno riguardato, invece, una particolare forma di scioglimento del vincolo matrimoniale: il ripudio (*talàq*). Questo consiste nel potere accordato al marito di porre fine al matrimonio attraverso la pronuncia di determinate formule[27]. Diverse sono le tipologie di ripudio contemplate dalle norme di diritto islamico. Come evidenziato da Vincenzo Abagnara, studioso dell'islam, il termine fa riferimento non solo alla dichiarazione del marito, ma anche allo scioglimento del matrimonio risultante da sentenza o determinato dall'accordo dei coniugi[28]. La singolare configurazione di questo istituto si è spesso scontrata con gli indirizzi fatti propri dalla legge britannica, la cui evoluzione è andata di pari passo con l'emergere di un atteggiamento restrittivo da parte della giurisprudenza.
Sulla scia delle prime regole di *common law* i giudici si mostravano propensi a riconoscere certe forme alternative di risoluzione matrimoniale. Queste norme, largamente fondate sul domicilio, favorivano il riconoscimento; e le stesse corti facevano un uso scarso del potere discrezionale di rifiutare il riconoscimento per motivi di ordine pubblico[29].

---

[22] F. CASTRO, *Il modello islamico*, a cura di G. M. PICCINELLI, in *Sistemi Giuridici Comparati*, 2. ed. , a cura di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Torino, G. Giappichelli Editore, p. 41.
[23] V. ABAGNARA, *Il matrimonio nell'islam*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, p. 7.
[24] R. ALUFFI BECK- PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, in R. ALUFFI BECK-PECCOZ - A. FERRARI – A. MORDECHAI RABELLO, *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, a cura di S. FERRARI, Torino, Giappichelli, 2006, p. 184.
[25] F. CASTRO, *op. cit.* , p. 43.
[26] Il governo britannico emendò il *Marriage Act* del 1949 attraverso il *Marriage (Registration of Buildings) Act* del 1990 e il *Marriage Act* del 1994, concedendo che edifici venissero registrati come "approved premises" dove una valida registrazione poteva essere effettuata. E. L. THOMPSON & F. S. YUNUS, *Note and Comment: Choice Of Laws or Choice Of Culture: How Western Nations Treat The Islamic Marriage Contract In Domestic Courts*, 25 Wis. Int'l L. J. 361, Summer, 2007.
[27] V. ABAGNARA, *op. cit.* , p. 93.
[28] *Ibidem*.
[29] D. GORDON, *Foreign Divorces: English law and Practice*, Avebury, 1988, p. 55.

Da uno sguardo generale alla casistica giudiziaria emerge la preferenza accordata dai giudici britannici ai procedimenti formali. In tal senso ha assunto importanza, nel Regno Unito, la distinzione tra *bare talàq* (o *classical talàq*) e *procedural talàq*. Il primo termine individua gran parte delle forme di ripudio prescritte dal diritto islamico; il secondo, invece, designa esclusivamente le forme procedurali. La più nota di queste è l'*Ordinance Talàq*, frutto di un'ordinanza Pakistana del 1961 conosciuta come *Pakistan Muslim Family Law Ordinance*[30].

Rimanendo ancorate alle formalità dell'atto, le regole di *common law* hanno guidato il giudice britannico nel riconoscimento del ripudio islamico in svariate occasioni. Il caso *Hammersmith* è riportato come la prima vicenda giudiziaria in cui ad una corte britannica è stato chiesto di pronunciarsi in merito ad un divorzio islamico[31]. In quella circostanza tanto il matrimonio quanto il divorzio avevano avuto luogo a Londra. La Corte d'Appello rifiutò di riconoscere l'atto di ripudio sottoscritto a Londra in presenza di due testimoni, malgrado esso fosse effettivo in India, dove l'uomo era domiciliato[32]. La ragione del diniego risiedeva nell'assunto secondo il quale un matrimonio monogamico inglese, contratto con una donna inglese, non poteva essere sciolto tramite una forma di divorzio islamico[33]. Analogo rifiuto nei casi *Maher v. Maher*[34] e *Soegito v. Soegito*[35], vicende accomunate dal fatto che la moglie non era a conoscenza del divorzio musulmano prima che esso divenisse effettivo secondo la legge straniera[36]. Diversamente, la domanda di divorzio presentata dalla moglie nel caso *Yousef v. Yousef*[37] e la presenza della donna al momento della dichiarazione di ripudio in *El-Riyami v. El Riyami*[38] indussero i giudici a ritenere i matrimoni validamente sciolti[39]. Al 1968, invece, risale il caso *Mahbud v. Mahbud*, il quale si segnala per il riconoscimento isolato del *bare talàq*[40].

A partire da un certo momento, le regole di *common law* non bastarono più a fronteggiare tutte le svariate situazioni. L'esigenza di evitare i *limping marriages*[41] reclamava un intervento immediato. Questo assunse la forma del *Recognition of Divorces and Legal Separation Act* del 1971, con il quale si pose mano ad una revisione solo parziale delle *common law rules*[42]. Ai fini della validità dei divorzi ottenuti all'estero, veniva ora richiesto un fondamento giurisdizionale rappresentato dalla nazionalità, dal domicilio o dall'abituale residenza[43].

Una vera e propria inversione di tendenza si è avuta solamente con l'entrata in vigore del *Family Law Act* del 1986, che ha introdotto nuovi filtri preliminari al riconoscimento del divorzio islamico, ponendo l'accento sui mezzi prescelti dal-

[30] L CARROL, *Muslim Women and "Islamic Divorce" in England*, Journal of Muslim Minority Affairs, 1998.
[31] D. GORDON, *op. cit.* , p. 59.
[32] *Ibidem*.
[33] *Ibidem*.
[34] [1951] P 342.
[35] (1961) 105 SJ 725.
[36] D. GORDON, *op. cit.* , p. 59.
[37] *The Times*, 1.8.57.
[38] *The Times*, 1.4.58, [1958] CLY 497.
[39] D. GORDON, *op. cit.* , p. 59
[40] *Ibidem*.
[41] La definizione di "limping marriages" fa riferimento a matrimoni sciolti secondo la legge britannica, ma intatti in base alla legge islamica. Vedi M. REISS, *supra* nota 6: " A limping marriage occurs when one partner, usually the wife, has secured a divorce before the English courts, but the social pressure from within the community prevents her remarriage because the divorce has not been accompanied by an Islamic dissolution, usually in the form of *talaq*". JORGENS S. NIELSEN, *TOWARDS AN EUROPEAN ISLAM*, 82-83 (1999).
[42] D. GORDON, *op. cit.* , p. 63.
[43] A. REED, *Transnational Non-judicial Divorces: A Comparative Analysis of Recognition Under English and U. S. Jurisprudence*, 18 Loy. L. A. Int'l & Comp. L. J. 311.

le parti per ottenere il divorzio[44]. Sulla questione del mantenimento è intervenuto, invece, il *Matrimonial and Family Proceedings Act* del 1984[45], mentre riforme in tema di poligamia furono inizialmente introdotte dal *Matrimonial Proceedings (Polygamous Marriages) Act* del 1972[46].

Una giurisprudenza coerente con i propri principi interni quella dei giudici britannici. L'esigenza di tutelare i soggetti coinvolti emerge dalle singole vicende giudiziarie. Difatti, mentre *Qureshi v. Qureshi*[47] ha mostrato la generale attitudine delle corti britanniche a prediligere procedure formali[48], *Chaudary v. Chaudary*[49] risolveva la controversia sorta in merito al *bare talàq*, negandone la validità sotto la legge britannica[50]. Negli stessi anni il caso *Fatima v. Secretary of State*[51] portava a galla le difficoltà dei *transnational divorces*[52]; ed emergevano le contraddizioni legate al trattamento del triplice ripudio, definito non valido nelle corte inglesi nel caso *Sulaiman v. Juffali*[53].

Dal Settembre del 2008 le *Law Courts* dividono il loro campo d'azione con le *shari'a courts*. Il tipo di giustizia che esse offrono presuppone una duplice scelta: *choice of forum* e *choice of law*. Ma molte donne musulmane sono obbligate dalle stesse famiglie a far ricorso a questo tipo di giustizia. In ben sei casi di violenza domestica i giudici hanno ordinato ai mariti di seguire dei corsi di controllo della rabbia quale punizione per il loro comportamento violento[54]. Ciò ha indotto il governo britannico ad intervenire ammonendo le violazioni della legge interna, nel perenne tentativo di allentare "la tensione tra il desiderio dello stato di tenere la religione fuori dalla sfera pubblica ..[…].. e il bisogno dei singoli credenti di vivere come richiesto dai dogmi della loro particolare fede" [55].

2. La *shari'a* e l'islam europeo

La tendenziale univocità delle problematiche legate alla presenza islamica in Europa, come sostenuta da Felice Dassetto nella sua opera *L'islàm in Europa*[56], dà ragione della contiguità delle scelte operate dai singoli Stati per far fronte alla questione islamica.

Come nel conservatore Regno Unito, anche nel resto dell'Europa la risposta all'islam si avvale di quelle forme alternative di risoluzione delle controversie che vanno sotto il nome di ADR. La loro utilità è evidente se si considerano il minor costo del procedimento e i tempi brevi.

---

[44] Il *Family Law Act* distingue i c. d. "*overseas divorces*" in due categorie : divorzi ottenuti "*by means of proceedings*" e divorzi ottenuti "*otherwise than by means of proceedings*". Si tratta di una distinzione molto importante, in quanto il riconoscimento viene limitato ai divorzi appartenenti alla prima categoria. A. REED, supra, nota 36.Vedi anche E. L. THOMPSON & S. YUNUS, *supra*, nota 26, dove si legge : "*The Act requires that in order to be legal in England, overseas divorces must be <obtained by means of judicial or other proceedings in any country other than the British Isles [and that the divorce] be effective under the law of that country>*". P. St. J. SMART, *The recognition of Extra-judicial Divorces*, 34 Int'l & Comp. L. Q. 392, 592 (1985) .

[45] D. GORDON, *op. cit.* , p. 165.

[46] L. CARROL, *supra* nota 30.

[47] [1972] Fam 173.

[48] D. GORDON, *op. cit.* , p. 60.

[49] [1984] 3 All E. R. 1017.

[50] Sul punto vedi A. REED, *supra* nota 43.

[51] [1986] 2 All E. R. 32.

[52] Sui "transnational proceedings" vedi D. GORDON, *op. cit.* , p. 100 e ss.

[53] Il "triplice ripudio" è una particolare forma di ripudio consistente nel ripetere per tre volte la formula del ripudio con l'effetto di sciogliere il matrimonio e di impedire un nuovo matrimonio tra gli stessi soggetti, a meno che la donna, prima, non contragga e consumi un altro matrimonio con una persona diversa da colui che ha effettuato la dichiarazione di ripudio. Sul punto vedi F. CASTRO, *op.* cit. , pp. 53-54. Sul caso *Sulaiman v. Juffali*, [2002] 2 FCR 427 (U. K.), vedi E. L. THOMPSON & S. YUNUS, *supra* nota 26.

[54] M. REISS, *supra* nota 6.

[55] L. BLACKSTONE, *supra*, nota 7.

[56] F. DASSETTO, *L'islam in Europa*, Torino, Edizioni della Fondazione Agnelli, 1994.

Malgrado ciò, l'assenza di un garante della correttezza del procedimento e la creazione di paralleli sistemi normativi non depongono a favore di questo modello, soprattutto quando a venire in rilievo è la *shari'a*. Tuttavia, corti sharaitiche operano in diversi paesi europei e il diritto islamico segue molteplici strade per affermarsi.

In Germania si assiste ad una diffusione molto rapida della *shari'a*. Ma anche in territorio tedesco la presenza di tribunali islamici e il *modus operandi* di questi è causa di tensioni. Dal canto loro, i giudici locali tengono sempre più in conto la legge islamica attraverso frequenti riferimenti e deferimenti. In questo clima teso, il dibattito veniva favorito dalla pubblicazione del libro *Germany Does Away with Itself*, in cui l'autore Thilo Sarrazin affronta il tema dell'impatto dell'immigrazione musulmana sul sistema tedesco[57]. In seguito, la discussione è stata alimentata dal giornalista Joachim Wagner, autore di un studio tedesco dal titolo *Judges Without Law: Islamic Parallel Justice Endangers Our Constitutional State*, che analizza il sistema di giustizia islamico ponendo l'accento sulla pericolosità di questo per il modello costituzionale tedesco[58]. La sua tesi viene poi ribadita in un'intervista al giornale tedesco *Der Spiegel*, dove Wagner definisce espressamente il sistema islamico "*very foreign, and for a German lawyer, completely incomprehensible at first*" [59]. La critica del giornalista tedesco si fonda su un'analisi comparativa dei precetti islamici che finisce col ricondurre il negativo stato delle cose al binomio tribunali tedeschi/tribunali islamici.

Anche in Germania le competenze delle corti islamiche spaziano dal diritto di famiglia fino alla materia penale, affiancandosi ad un sistema di corti giudiziarie interne che non manca di ricorrere alla *shari'a*. Tra i casi più eclatanti va citata la vicenda giudiziaria che, nel Marzo del 2007, ha visto protagonista un giudice di Francoforte rifiutatosi di accordare il divorzio ad una ventiseienne marocchina maltrattata dal marito[60]. Nel motivare il suo rifiuto il giudice citava il versetto 34 della *sura* 4 del Corano[61], ritenuto fondamento del diritto del marito di picchiare la moglie.

Come sopra evidenziato, la rapida diffusione della legge islamica in Germania avviene attraverso dinamiche che danno ragione a Wagner quando afferma che la *political correctness* tedesca contribuisce al problema[62]. Emblematica a questo riguardo la proposta del responsabile dell'amministrazione della giustizia nella Renania-Palatinato, Jochen Hartloff, secondo cui la legge islamica può essere parte dell'ordinamento giuridico tedesco. Ma nel dibattito sulla *shari'a* la Cancelliera Angela Merkel replica che in territorio tedesco è la costituzione ad essere applicata. Hilmar Kruger, docente di legge all'Università di Colonia, sostiene invece che la legge islamica viene applicata da molto tempo in Germania. "Ed è una buona co-

[57] S. KERN, *Islamic Sharia Law Proliferates in Germany*, September 8, 2011, http://gatestoneinstitute.org/2397/islamic-sharia-law-germany.

[58] H. GRAUPNER, *Author sees domestic Islamic threat to German justice system*, http://www.dw.de/author-sees.domestic-islamic-threat-to.german-justice-system/a-15353693-1.

[59] *Islamic Justice in Europe: "It's often a Dictate of Power"*, 9/1/2011, http//www.spiegel.de/international/germany/islam-justice-in-europe-it-s-often-a-dictate-of-power-a-783843.html.

[60] S. KERN, *supra* nota 57.

[61] "*Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insurbodinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande.*" (IV, 34) .

[62] S. KERN, *supra*, nota 57.

www.amministrativamente.com ISSN 2036-7821

sa", aggiunge l'esperto[63]. Secondo quanto dichiarato al *Der Spiegel* da Mathias Rohe, giurista nonché cultore dell'islam, è la globalizzazione la causa di certi fenomeni. Fenomeni che riecheggiano dalla Danimarca fino all'Italia.

Al centro di note vicende mediatiche, la Danimarca ospita una popolazione musulmana particolarmente attiva. Di recente il gruppo islamista *Kaldet til Islam* ha lanciato una campagna per trasformare parte di Copenhagen e altre città danesi in *shari'a law zones*, giornalmente pattugliate da una polizia religiosa modellata sulla *muttawa* saudita[64]. Il gruppo promuove la dottrina salafita[65] attraverso una campagna che coinvolge il web fino a riversarsi nei sobborghi della capitale. Ciò preoccupa il Ministro dell'Integrazione Karen Haekkerup, che ha definito "molto serio" lo stato delle cose[66]. Non va dimenticato, poi, che il paese è impegnato nella realizzazione della *Grande Mosque* di Copenhagen. Diversamente dalle altre moschee europee, essa è finanziata dalla Repubblica Islamica dell'Iran. La preoccupazione che Tehran voglia farne il caposaldo del controllo sciita in Europa alimenta il dibattito sulla veloce diffusione dell'islam in Danimarca. Tuttavia, la creazione di quartieri sotto il controllo della *shari'a* non è un fenomeno nato in territorio danese. Nel Regno Unito, il gruppo radicale islamico *Muslims Against the Crusades* aveva già manifestato la sua intenzione di trasformare dodici città britanniche in Stati Islamici Indipendenti[67].

Nella città belga di Anversa, la seconda città più grande del paese, il gruppo musulmano *Sharia4Belgium* ha stabilito la prima corte islamica. Con l'intento di creare un parallelo sistema di leggi fondate sull'islam, questo tribunale rifiuta i principi sanciti dalla Costituzione del Belgio, mediando attraverso la *shari'a* i casi che coinvolgono gli immigrati musulmani[68].

Un corpo religioso con funzioni di polizia già esiste in Spagna, dove moschee e gruppi islamici ispirati ai valori del salafismo si diffondono nella regione della Catalogna e nelle zone di Tarragona, Gironés e Segarra[69]. Qui i tribunali islamici giocano un ruolo significativo nel ricondurre la comunità di Maometto ai "puri" valori dell'islam, come dimostra la vicenda giudiziaria che, nel 2009, ha portato all'arresto di un gruppo di nove musulmani salafiti per aver sequestrato e picchiato una giovane donna marocchina, dopo aver sentenziato una condanna a morte per adulterio[70].

In Francia, patria di milioni di musulmani, le rivolte delle *banlieues*[71] sono il simbolo delle diffi-

---

[63] *Crossing Borders with Shariah: The Role of Islamic Law in German Courts*, 10/11/2010, http.//spiegel.de/international/germany/crossing-borders-with-shariah-the-role-of-islamic-law-in-german-courts-a-722477.html.

[64] S. KERN, *Shari'a Law Grows With Impunity in Denmark and elsewhere in Europe*, October 25th, 2011, http://thecuttingedgenews.com/index.php?article=52983&paiged=&pagename.

[65] Il salafismo (dal termine arabo *salafiyya*) è un movimento riformista islamico volto a restaurare "l'islam degli antenati" . Sul punto vedi GUZZETTI C. M. , *Islam*, Dizionari S. Paolo, Torino, 2003.

[66] S. KERN, *supra* nota 64.

[67] *Id*.

[68] S. KERN, *supra* nota 64.

[69] M BARILLAS, *Inside Islamic Europe. Growing Concern over Imposition of Violent Islamic Law in Spain*. December 14th 2009, http://thecuttingedgenews.com/index.php?article=11839.

[70] *Id*.

[71] Iniziate a Clichy-sous-Bois il 27 Ottobre del 2005, le rivolte della banlieue parigina si sono poi estese a molti altri comuni della Francia inducendo il governo a dichiarare lo stato di emergenza. La causa scatenante delle rivolte è stata la morte di due giovani ragazzi, rifugiatisi in una cabina elettrica e rimasti fulminati da un trasformatore. Secondo alcune testimonianze i giovani erano stati inseguiti da una pattuglia di polizia, versione poi smentita dalle autorità, che riconducevano la presenza della polizia ad un presunto furto. Alla dimostrazione che i due adolescenti non avevano avuto alcun coinvolgimento nel tentativo di furto, co-

cili relazioni del paese con gli immigrati musulmani. Le zone periferiche vanno sempre più costituendosi come società indipendenti fondate sulla legge islamica. Il rapporto *Banlieu de la République* mostra un paese sull'orlo di un esplosione sociale per la mancata integrazione dei musulmani, problema aggravato dall'influenza di leader islamici radicali impegnati a promuovere l'isolamento degli stessi immigrati al fine di creare una società musulmana parallela[72]. Corti islamiche operano in diverse aree del paese e le crescenti tensioni urtano con le affermazioni di Larbi Kechat, imam della moschea *Adda'wa* di Parigi, il quale ha recentemente affermato: "*Nous sommes en harmonie avec le cadre des lois, nous n'imposonos pas une loi parallèle*" [73].

In Svizzera l'Unione delle Organizzazione islamiche a Zurigo ha dichiarato che essa non intende creare uno Stato islamico né assicurare la prevalenza della legge islamica, mentre in Germania il Consiglio Centrale dei Musulmani afferma nella "Carta Islamica" che i musulmani sono soddisfatti del sistema di secolarismo e libertà religiosa predisposto dalla Carta Costituzionale[74].

Con una popolazione musulmana inferiore alla media europea, l'Italia si apre all'islam in nome del relativismo culturale e giuridico. Ma il linguaggio aspro della polemica politica e il monopolio della religione cattolica sembrano frenare la nascita di corti islamiche.

Stefano Allievi, professore di sociologia e studioso dell'islam, sostiene che l'Italia "grazie proprio alla presenza di una diffusa cultura cattolica, dispone di una « grammatica religiosa » in grado di comprendere le esigenze religiose poste dai musulmani, dal problema del culto a quello delle prescrizioni alimentari" [75]. Ma in relazione alle questioni poste dall'islam, l'Italia sembra essere più indietro di altri paesi. Il background culturale che ne fa un paese "religiosamente monopolistico", come lo stesso Allievi lo definisce, alimentato da fattori quali il *fallacismo* e una cattiva influenza dei media le rendono più difficile comprendere le trasformazioni indotte dal "diverso più diverso" [76].

Quanto illustrato fino ad ora conferma la tendenziale uniformità delle scelte compiute dagli Stati europei di fronte ai problemi che l'islam porta con sé. La presenza musulmana pone il Vecchio Continente di fronte ad un fenomeno in continuo mutamento. E il dibattito europeo sulla *shari'a* si arricchisce di nuovi contenuti, trovando eco nel resto del mondo. Ma l'Europa, dal canto suo, deve risolvere anche un'altra importante questione. Da tempo, infatti, intellettuali ed esperti si chiedono se sia l'islam ad essere diventato più europeo o se, invece, sia l'Europa ad essere più islamica. La discussione che ne deriva divide il Vecchio Continente, collocando un lato i sostenitori di un *islam europeo* e dall'altro coloro che vedono l'Europa trasformarsi passivamente sotto la spinta del nuovo fenomeno.

---

minciarono le prime rivolte. In seguito queste furono alimentate dal lancio di gas lacrimogeni in una moschea e dai dicorsi "a tolleranza zero" del futuro presidente Nicolaz Sarkozy.

[72] S. KERN, *French Suburbs Becoming "Separate Islamic Societies"* , October 10, 2011, http://gatestoneinstitute.org/2487/french-suburbs-islamic-societies.

[73] L KECHAT, *"le coran a été revelé au VIIe siècle: dans le contexte socioculturel de l'epoque, entretien realisé par Guy Gauthier "*, *Panoramique* No. 29 (2e trimestre – 1997) , *L'islam est-il soluble dans la République,* pp. 188-189.

[74] M. ROHE, *Alternative Dispute Resolution in Europe under the Auspices of Religious Norms*, RELIGARE Working Paper No. 6/January 2011, www.religareproject.eu .

[75] S. ALLIEVI, *Islam Italiano e Società Nazionale*, in *Islam in Europa/Islam in Italia tra Diritto e Società*, a cura di A. FERRARI, Società Editrice Il Mulino, 2008, p. 61.

[76] *Ibidem*.

3. Il diritto dei musulmani negli Stati Uniti e in Canada

Come le altre moderne democrazie del mondo, anche gli Stati Uniti e il Canada sono chiamati a garantire la giusta interazione tra il moderno secolarismo e il suo più vecchio antagonista, la religione. Ma svolgere questo compito si fa più difficile quando si tratta di islam, in particolare negli Stati Uniti. Dopo l'11 settembre le relazioni dei musulmani con il mondo occidentale sono divenute sempre più complesse, inducendo le comunità islamiche a ripiegare su se stesse.

Gli Stati Uniti lasciano entrare la *shari'a* sotto la protezione del *Federal Arbitration Act*. Il primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, contemplando la separazione tra Stato e Chiesa, impedisce di fatto alle corti americane di prendere decisioni basandosi su pratiche o dottrine religiose[77]. Ma i principi secolari a cui i giudici devono attenersi sono essi stessi un portato della tradizione cristiana, come avviene in molti paesi dell'Occidente europeo.

Le migrazioni che hanno investito l'America negli ultimi cinquanta anni hanno cambiato il volto del paese e la legge straniera è divenuta una parte della stessa società. Quando le corti americane si trovano di fronte a casi in cui a venire in rilievo è la legge straniera, esse riconoscono la norma in base al *principle of comity*[78], a meno che la legge in questione non sia da ricondurre ad un sistema legale non civilizzato o sia contraria ai principi morali o all'ordine pubblico[79]. Il trattamento riservato ad istituti di diritto islamico quali la dote o il ripudio mostra, infatti, la preferenza accordata dalle corti americane alle procedure formali, sebbene occorra precisare che esse non hanno ancora sviluppato un metodo standard di giudizio[80].

Le aperture del sistema americano nei confronti della religione di Maometto sembrano conoscere di recente un'inversione di tendenza. In seguito alle critiche pubbliche rivolte all'islam dal repubblicano Newt Gringricht, numerosi Stati americani hanno adottato leggi che vietano l'applicazione della *shari'a* al loro interno. Durante un discorso tenuto a Washington nel luglio del 2010, presso l'*American Enterprise Institute*, l'ex speaker della Camera Usa aveva definito la *shari'a* "*a mortal threat to the survival of freedom in the United States and in the world as we know it*" [81]. Questa affermazione, accompagnata dalla richiesta di adottare una legge federale che impedisse l'applicazione della legge islamica in America, ha destato la reazione del mondo musulmano. Il *Council on American-Islamic Relations*, invocando il Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, ha infatti ottenuto da un giudice federale di bloccare l'emendamento alla Costituzione dello Stato dell'Oklahoma che vietava l'uso della *shari'a* nelle corti americane[82].

Diversamente da quella americana, la situazione canadese si presenta come il risultato di una vicenda cominciata negli anni Ottanta del secolo scorso nella provincia canadese di Ontario.

---

[77] E. L. THOMPSON & F. S. YUNUS, *supra* nota 26.

[78] *The principle of comity "is that courts of one state or jurisdiction will give effect to laws and judicial decisions of another state or jurisdiction, not as a matter of obligation but out of deference and mutual respect."* Black's Law Dictionary 267 (6th ed. 1990) .

[79] E. L. THOMPSON & F. S. YUNUS, *supra* nota 26.

[80] Vedi ad es. *Odatalla v. Odatalla* [810 A.2d 93 (N. J. Super. Ct. Ch. Div. 2002)] ; *Chaudhry v. Chaudhry* [159 N. J. Super 566 (1978)] e *Seth v. Seth* [694 S. W.2d 459 (Tx. Ct. App. 1985)] . Sul punto vedi E. L . THOMPSON & F. S. YUNUS, *supra* nota 26.

[81] S. SHANE, *In Islamic Law, Gingrich Sees a Mortal Threat To U. S.* , December 21, 2011, http://nytimes.com/2011/12/22/us/politics/in-shariah-gingrich-sees-a-mortal-threat-to-us.html?pagewanted=all&_r=0.

[82] M. SMITH, *Judge Blocks Oklahoma's Ban on Islamic Law*, November 8, 2010, http://edition.cnn.com/2010/POLITCS/11/08/oklahoma.islamic.law/inedx.html.

Nel 1987, la *Ontario Courts Inquiry*, presieduta Thomas G. Zuber, invocò una serie di cambiamenti al sistema delle corti civili[83]. Tra questi, la *Zuber Commision* dispose di creare una separata e permanente *family court* e contestualmente di assicurare un maggiore ambito di operatività alle procedure ADR[84]. A questo fine si statuì che la corte desse ai coniugi la possibilità di richedere la mediazione al verificarsi di una controversia[85].

Nell'Aprile del 1994 venne istituita una nuova commissione, nota come *Civil Justice Review*, con il compito di rivedere lo stato della giustizia nella provincia canadese[86]. Tra le indicazioni formulate dalla commissione vi era l'intenzione di sviluppare un approccio definito *multi-door* alla giustizia civile, consistente nel permettere alle parti di scegliere tra diversi meccanismi di risoluzione delle controversie modellati sulle circostanze del caso e con effetti vincolanti[87]. Ma il nuovo modello di giustizia non voleva essere un'alternativa al sistema delle corti civili. L'accesso alle ADR era infatti *court connected*, il che voleva sottolineare lo stretto legame con la giustizia statale e il primato di questa[88]. Il progetto pilota fu lanciato nell'Ottobre di quello stesso anno, ma affinché fosse applicato senza inconvenienti nell'area del diritto di famiglia si rece necessaria la revisine di alcuni punti[89].

In un clima di cambiamento, Mumtaz Ali, presidente della *Canadian Society of Muslims*, colse l'occasione per formulare suggerimenti relativi all'applicazione del diritto di famiglia musulmano, come aveva fatto il suo predecessore Dr. Baig.[90] Riprendendo molte delle idee espresse nel lavoro del 1991 "*Oh! Canada! Whose Land, Whose Dream?*", Mumtaz Ali proponeva la creazione di un sistema che definiva *Court Annexed Arbitration Board System*, volto a conciliare l'arbitrato con il garantismo della macchina giudiziaria e amministrativa[91].

A partire dal 2002, il presidente della società musulmana adotta un approccio diverso. Non risulta chiaro se il progetto dei *tribunals court connected* sia stato abbandonato, ma in quel periodo Mumtaz Ali invocava la creazioni di tribunali arbitrali, sul modello dell'*Islamic Institute of Civil Justice* (o *Darul-Qada*), i quali avrebbero trovato riconoscimento nell'*Ontario Arbitration Act* del 1991[92]. Le discussioni che seguirono indussero le autorità a rivedere le decisioni prese. L'*Attorney General* Michael Bryant e la *Women's Issues Minister* Sandra Pupatello disposero un'indagine per sondare gli effetti dell'arbitrato religioso sulla società canadese e per dare indicazioni per il futuro[93]. Il risultato fu il rapporto dal titolo *Dispute Resolution in Family Law: Protecting Chice, Promoting Inclusion*, presentato da Marion Boyd il 20 Dicembre del 2004[94]. A dispetto dell'esito positivo dello studio condotto, in sei mesi il governo di Dalton Mc Guinty vietò con legge l'uso di qualsiasi forma di arbitrato vincolante su base religiosa[95].

Malgrado l'approdo dell'intera vicenda, le corti canadesi, più di quelle americane, fanno da filtro all'ingresso della *shari'a* nel paese attraverso

[83] L. BLACKSTONE, *supra* nota 7.
[84] *Id*.
[85] *Id*.
[86] *Id*.
[87] *Id*.
[88] *Id*.
[89] *Id*. Il primo intervento riguardava la creazioni di centri per educare il pubblico sui procedimenti davanti alle corti e sulla disponibilità delle procedure ADR nell'area del diritto di famiglia, mentre il secondo prevedeva conferenze davanti al giudice, dopo la presentazione della domanda, per testare una possibile mediazione.
[90] L. BLACKSTONE, *supra* nota 7.
[91] *Id*.
[92] *Id*.
[93] A. REED, *supra* nota 43.
[94] L. BLACKSTONE, *supra* nota 7.
[95] A. REED, *supra* nota 43.

una manifesta tendenza a riconoscere i divorzi stranieri. La vicenda giudiziaria *Bhatti v. Canada*[96] è una dimostrazione chiara di quanto appena detto. La coppia si era sposata in Pakistan e poi era emigrata in Canada. Durante la separazione il marito aveva trascorso un mese in Pakistan, dove aveva ottenuto il divorzio tramite ripudio ed aveva contratto un secondo matrimonio[97]. Rientrato in Canada, la *Ontario Superior Court of Justice* gli aveva concesso il divorzio dalla prima moglie[98]. In base al disposto del *Divorce Act* del 1986[99] la corte aveva concluso che la validità del divorzio in Pakistan, Stato con cui l'uomo aveva una "reale e sostanziale connessione", rendeva il divorzio valido anche in Canada[100].

Da quanto sopra enunciato si evince che la situazione negli Stati Uniti e nel Canada non è poi molto diversa da quella europea. E'pur vero che in questi paesi ancora non esiste un metodo consistente per le questioni di diritto di famiglia islamico, come avviene invece nel Regno Unito, ma anche al di là dell'Oceano la legge islamica avanza molto rapidamente, portando con sé numerosi interrogativi a cui i governi faticano a trovare risposta.

4. Una prospettiva problematica

Il rapporto tra la *shari'a* e la legge secolare costituisce un problema in molti paesi del mondo. L'analisi condotta evidenzia che gli attuali governi fanno fronte alla questione attraverso uno strumentario simile. Tanto nel Vecchio Continente quanto al di là dell'Oceano le *alternative dispute resolution* consentono alle corti islamiche, dove riconosciute, di operare al fianco delle corti interne nella forma di tribunali arbitrali. Tuttavia, i problemi di compatibilità della legge islamica con le norme statali sono accentuati dalla tendenza dei tribunali musulmani a superare i limiti imposti dalle leggi interne. Lo studio delle singole realtà europee mostra che il confronto tra le corti giudiziarie e le corti islamiche si sviluppa dando vita a nuove forme di pluralismo giuridico, le quali rischiano di intaccare un intero sistema di principi.

Nel Regno Unito, dove la *shari'a* ha trovato una collocazione ufficiale, la dottrina ha definito *debole* la nuova forma di pluralismo giuridico introdotta dal recente riconoscimento dei tribunali musulmani. L'ingresso della legge islamica in questi territori, favorito da una legislazione interna molto dinamica, ha posto il paese di fronte alla necessità di specificare il ruolo delle *shari'a courts* nel rapporto con le *law courts*. Ma nonostante la legge britannica regni sovrana e le competenze tra le due tipologie di tribunali siano state ben individuate, l'attitudine delle corti islamiche ad ampliare i propri confini risulta incidere sull'assetto della giustizia ordinaria, con effetti negativi anche in termini di tutela dei diritti. Dal canto suo, la giurisprudenza interna ha dimostrato notevoli aperture nei confronti delle esigenze espresse dalla comunità islamica in sede giudiziaria, favorendo per questa via l'ingresso indiretto della *shari'a* nel contesto britannico.

Nel concedere spazio ad istituti del diritto islamico, le corti inglesi sono seguite dalle corti tedesche, nelle cui pronunce i riferimenti/deferimenti alla *shari'a* si fanno sempre più assidui. Sulla scia dell'esempio britannico corti islamiche operano nella stessa Germania, ma anche in Spagna, Francia e Belgio, forti di movimenti interni volti a promuovere il ritorno all'islam più puro. Questi paesi sono chiamati a fare i conti con una rapida diffusione del feno-

[96] Bhatti, 2003 CarswellNat 4866, P14 (Imm. & Refugee Bd. , App. Div.) (Can.), 2003WL 23507121.
[97] E. THOMPSON & F. S. YUNUS, *supra* nota 26.
[98] *Id*.
[99] Divorce Act, R. S. , ch. D-3. 4 (1985) (Can).
[100] E. THOMPSON & F.S. YUNUS, *supra* nota 26.

meno islamico, un'espansione che assume i tratti di un'avanzata che si è definita "multiforme".
Anche in Canada e negli Stati Uniti si riscontrano notevoli aperture nei confronti dell'islam. Una manifesta tendenza a riconoscere istituti islamici tipici è frequente nelle corti statunitensi e in quelle canadesi, malgrado queste non abbiano ancora formulato un metodo unico di giudizio, come avvenuto nel Regno Unito.
La dinamica dei rapporti tra le corti giudiziarie interne ai singoli stati e le corti islamiche alimenta dibatti nazionali e internazionali; mentre le questioni collegate alla presenza islamica sono destinate ad aumentare. Le soluzioni adottate dal governo britannico potrebbero essere un esempio da seguire per scongiurare rivendicazioni orientate alla creazione di sistemi giuridici paralleli, a discapito del primato della legge statale e del valore della certezza del diritto.
In breve tempo, i governi dei paesi occidentali si troveranno a dover fronteggiare un numero sempre maggiore di rivendicazioni da parte del mondo musulmano. Pertanto, è di vitale importanza sviluppare un sistema che assicuri il rispetto delle esigenze religiose emergenti senza intaccare la sovranità della legge dello Stato. In caso contrario, l'insoddisfazione di una componente importante della collettività finirà per dare adito al proliferare di corti islamiche operanti all'ombra della legge statale, compromettendo il corretto funzionamento della giustizia.